



# COMUNE DI SETTEFRATI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Via G. Marconi n.38 -03040 SETTEFRATI (FR)

C.F.: 82000930600 - Tel. 0776 695001 - Fax 0776 690492

e.mail: [comune.settefrati@libero.it](mailto:comune.settefrati@libero.it) - [www.comune.settefrati.fr.it](http://www.comune.settefrati.fr.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 3 del 22.03.2019**

**OGGETTO:** "imposta unica comunale. Approvazione aliquote e tariffe anno 2019"

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione ordinaria, previa l'osservanza di tutte le formalità del vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti:

numero d'ordine	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	RICCARDO FRATTAROLI	SI	
2	GABRIELE MARTELLI	SI	
3	DANILO SOCCI	SI	
4	ANNAMARIA MALIZIA	SI	
5	DAMLANO COLAROSSO	SI	
6	UGO SOCCI	SI	
7	CESIDIO MALIZIA		SI
8	GIUSEPPE IANNOZZI	SI	
9	AUSILIA VITTI	SI	
10	STEFANO GENTILE	SI	
11	DONATO MAZZENGA	SI	

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Frattaroli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 è stato differito al 31 marzo 2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare alcune componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità di carattere obbligatorio, ossia senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, introdotte con la suddetta legge n.208/2015 in materia di IMU, sono:

- a) riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, per i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

**CONSIDERATO** che la legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016), all'art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1.1.2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali sia per il possessore che per l'occupante, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27.12.2013 n.147:*

*a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definitivi ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";*

**CONSIDERATO** peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 10 C, comma 1 del regolamento I.U.C.) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni di Settefrati (FR), in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità, segnaletica, circolazione stradale e manutenzione	21.484,00
Illuminazione pubblica	55.640,00
Cura del verde pubblico	800,00
Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	11.000,00
Servizi di polizia locale	36.000,00
Anagrafe	10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>134.924,00</b>

**RITENUTO** di dover approvare le aliquote e le tariffe IMU e TASI per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2015 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**CONSIDERATO** che, con delibera di Consiglio Comunale nella stessa seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20.D del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**VISTO** il Regolamento comunale IUC, per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con delibera di consiglio comunale n.11 del 16.7.2014 dichiarata immediatamente eseguibile;

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, i prospetti delle categorie e delle tariffe che si ritiene opportuno approvare per l'anno 2019 sono quelli riportati negli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che è stato preso in considerazione quanto previsto dall'art.1, comma 653, della legge n.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 27, lettera b) della legge n. 208/2015, che prevede che il Comune, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba anche avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard e che a tal proposito occorre evidenziare che il costo del servizio non si discosta significativamente dal costo standard e che il Comune sta mettendo in atto iniziative per eliminare la predetta differenza;

**TENUTO CONTO**, inoltre, con riferimento a quanto espresso al comma precedente che l'art.1, comma 654, della legge n.147/2013 prevede che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.36....."*

**RICHIAMATO** il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio;

**CON VOTI** favorevoli n. 7 e n.3 astenuti (consiglieri Gentile Stefano, Mazzenga Donato e Vitti Ausilia), su 10 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

**A)**le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**B)**di approvare per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe relative all'IMU (Imposta Municipale Propria) ed alla TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

### Imposta municipale propria (IMU) ANNO 2019

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille
Aliquota per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'A.I.R.E. del Comune di Settefrati (FR), che non beneficiano dell'assimilazione di cui all'art.9 bis del D.L. 28.03.2014 n.47	4,6 per mille

stabilendo, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ANNO 2019

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% essendo l'effettivo fruitore dei servizi (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 14,08 per cento;
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote vigenti per l'anno 2018:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di tutte le categorie, <b>ESCLUSE A/1, A/8 E A/9</b> (art.1, comma 14, legge 28.12.2015 n.208)	<b>ESENTE</b>
Aliquota per abitazione principale <b>DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9</b>	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per la aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille

4. Di stabilire inoltre che non vengono concesse detrazioni, riduzioni o agevolazioni di qualsiasi tipo ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
5. di confermare per l'anno 2019 la seguente riduzione ai fini della TASI : riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

**C)** di determinare per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e come da allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

## Tassa sui rifiuti (TARI)

### Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/persona/anno)
1 componente	0,203115	88,13
2 componenti	0,227885	102,81
3 componenti	0,255132	88,13
4 componenti	0,272471	80,78
5 componenti	0,289811	85,19
6 o più componenti	0,299719	83,23

### Utenze non domestiche

CATEGORIE	TARIFFA (€/MQ/ANNO)	TOTALE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		1,127364
Alberghi con ristorante		3,337458
Alberghi senza ristorante		2,127283
Uffici, agenzie, studi professionali		2,496158
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		2,816830
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		16,401089
Bar, caffè, pasticceria		12,532703
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		6,243966

### **Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

**D)** di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2019
<b>IMU</b>	Saldo	16 dicembre 2019
	Unica soluzione	16 giugno 2019
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno 2019
	Saldo possessore	16 dicembre 2019
<b>TASI</b>	Acconto occupante	16 giugno 2019
	Saldo occupante	16 dicembre 2019
<b>TASI</b>	Pagamento unica soluzione	16 giugno 2019
<b>TARI</b>	1 <sup>a</sup> rata	31.8.2019
	2 <sup>a</sup> rata	30.9.2019
	3 <sup>a</sup> rata	31.10.2019
	4 <sup>a</sup> rata	30.11.2019
	Unica soluzione	31.8.2019

**E)** di dare atto che per l'anno 2019, ai sensi dell'art.9 bis del D.L. n.47 del 28.03.2014 convertito in legge n.80 del 23.5.2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**F)** di dare atto che le aliquote e le tariffe deliberate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

G) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti l'IMU, la TASI e la TARI si rimanda al regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n.11 del 16.7.2014;

H) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

I) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente esito: voti favorevoli n. 7, e n.3 astenuti (consiglieri Gentile Stefano, Mazzenga Donato e Vitti Ausilia), su 10 consiglieri presenti e votanti.

\*\*\*\*\*

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147 bis del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

Riccardo Frattaroli



UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	316	29.824,72	63,1%	94,4	Centro	146,876970	0,203115	19,17	88,13	88,13	107,30
Famiglie di 2 componenti	67	7.412,78	13,4%	110,6	0,92	1,40	0,227885	25,21	205,63	102,81	230,84
Famiglie di 3 componenti	57	7.914,16	11,4%	138,8	1,03	1,80	0,255132	35,42	264,38	88,13	299,80
Famiglie di 4 componenti	45	5.937,93	9,0%	132,0	1,10	2,20	0,272471	35,95	323,13	80,78	359,08
Famiglie di 5 componenti	13	1.385,34	2,6%	106,6	1,17	2,90	0,289811	30,88	425,94	85,19	456,83
Famiglie di 6 o più componenti	3	333,00	0,6%	111,0	1,21	3,40	0,299719	33,27	499,38	83,23	532,65
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>501</b>	<b>52.807,93</b>	<b>100%</b>	<b>105,4</b>		Media	<b>0,258022</b>		Media	<b>88,04</b>	

ALLEGATO A<sup>4</sup>

## UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Centro	Coef	Centro				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	4.222,27	min	0,34	min	2,93	0,121390	1,005974	1,127364	
2	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	min	0,70	min	5,95	0,249921	2,042847	2,292769	
3	Stabilimenti balneari	-	-	min	0,43	min	3,65	0,153523	1,253175	1,406698	
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	min	0,23	min	1,95	0,082117	0,669505	0,751622	
5	Alberghi con ristorante	3	1.548,41	min	1,02	min	8,66	0,364171	2,973287	3,337458	
6	Alberghi senza ristorante	1	206,20	min	0,65	min	5,52	0,232070	1,895213	2,127283	
7	Case di cura e riposo	-	-	min	0,93	min	7,88	0,332038	2,705485	3,037524	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1	48,21	min	0,76	min	6,48	0,271343	2,224815	2,496158	
9	Banche ed istituti di credito	-	-	min	0,48	min	4,10	0,171375	1,407676	1,579051	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	min	0,86	min	7,28	0,307046	2,499484	2,806530	
11	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1	60,00	min	0,86	min	7,31	0,307046	2,509784	2,816830	
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	-	min	0,68	min	5,75	0,242781	1,974180	2,216961	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauo	-	-	min	0,92	min	7,82	0,328468	2,684885	3,013353	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	min	0,42	min	3,57	0,149953	1,225708	1,375661	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	min	0,53	min	4,47	0,189226	1,534711	1,723937	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	40,00	min	5,01	min	42,56	1,788722	14,612367	16,401089	
17	Bar, caffè, pasticceria	1	57,43	min	3,83	min	32,52	1,367426	11,165277	12,532703	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	150,24	min	1,91	min	16,20	0,681928	5,562038	6,243966	
19	Plurilicenze alimentari edo miste	-	-	min	1,13	min	9,60	0,403444	3,296023	3,699467	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,58	min	55,94	2,349260	19,206199	21,555459	
21	Discoteche, night club	-	-	min	1,00	min	8,51	0,357030	2,921787	3,278817	
22	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
23	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
24	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
25	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
26	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
27	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
28	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
29	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
30	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
<b>Totale</b>		<b>13</b>	<b>6.332,76</b>								

ALEGATO "B"

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE  
F.to Riccardo Frattaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Maria Antonietta Fabrizio

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23. 3. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

M. Antonietta Fabrizio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 23. 3. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

M. Antonietta Fabrizio

---